



Scuola Superiore Meridionale

Via Mezzocannone n. 4 – 80138 – Napoli - c.f. 95315120634 - PEC: ssm@pec.ssmeridionale.it

IL RESPONSABILE DELLA SCUOLA SUPERIORE MERIDIONALE

- VISTO** il Decreto del MUR n. 141 del 27/01/2022 con il quale è stata istituita la Scuola Superiore Meridionale quale Istituto di Istruzione Universitaria di Alta Formazione Dottorale ad Ordinamento Speciale ed è stato approvato il relativo Statuto;
- VISTO** lo Statuto della Scuola Superiore Meridionale;
- VISTA** la delibera ANVUR n. 297 del 21/12/2021, acquisita con protocollo dell'Università degli Studi di Napoli Federico II n. 133750 del 23/12/2021, con la quale, tra l'altro, è stata segnalata la necessità che la Scuola Superiore Meridionale si doti di un proprio corpus regolamentare;
- VISTO** l'art. 45 commi 1 e 4, dello Statuto della Scuola Superiore Meridionale ai sensi del quale *“In attuazione del disposto di cui all'art. 7 quinquies, comma 2, del D. L. 22/2020 (convertito dalla legge n. 41 del 06/06/2020), il Comitato Ordinatore di cui all'art. 1, comma 411, della legge n. 145/2018 svolge le funzioni ed i compiti degli organi riportati nel presente Statuto finalizzati ad assicurare il funzionamento della Scuola Superiore Meridionale (...);”*
- VISTA** la delibera del Comitato Ordinatore n.36 del 18/03/2024 con la quale è stato approvato il *Regolamento per la disciplina degli scatti stipendiali ai Professori di ruolo e Ricercatori della Scuola Superiore Meridionale;*

DECRETA

È emanato, nel testo allegato al presente Decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, il *Regolamento per la disciplina degli scatti stipendiali ai Professori di ruolo e Ricercatori Meridionale della Scuola Superiore Meridionale.*

Il suddetto Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo Ufficiale della Scuola Superiore Meridionale.

Il Responsabile
della Scuola Superiore Meridionale
Prof. Arturo De Vivo
firmato digitalmente



Regolamento per la disciplina degli scatti stipendiali ai Professori di ruolo e Ricercatori della Scuola Superiore Meridionale

Approvato con Delibera del Comitato Ordinatore n.36 del 18/03/2024

INDICE

Articolo 1 - Ambito di applicazione	pag. 3
Articolo 2 – Presentazione della relazione e richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale	pag. 3
Articolo 3 – Verifica del possesso dei requisiti utili ai fini dell'attribuzione dello scatto	pag. 3
Articolo 4 – Modalità di verifica del possesso dei requisiti utili ai fini dell'attribuzione dello scatto	pag. 4
Articolo 5 - Reclami	pag. 4
Articolo 6 - Attribuzione dello scatto stipendiale	pag. 5
Articolo 7- Disposizioni transitorie e finali	pag. 5

Art. 1 – Ambito di applicazione-

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità e i criteri per la valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e ricercatori universitari a tempo indeterminato, ai fini dell'attribuzione dello scatto stipendiale di cui all'art. 8 della Legge 30.12.2010, n.240 (d'ora in poi scatto).

2. I destinatari del presente regolamento sono i professori e i ricercatori universitari a tempo indeterminato, a tempo pieno e definito, che abbiano maturato secondo le disposizioni di legge vigenti, l'anzianità utile per l'attribuzione dello scatto, fermo restando quanto previsto dal successivo art.3 commi 3, 4 e 7.

3. Il presente Regolamento si applica anche ai fini della valutazione delle attività didattiche, di servizio agli studenti e di ricerca svolte dal personale interessato a partecipare alle commissioni per l'Abilitazione Scientifica Nazionale, per le selezioni e progressioni di carriera del personale accademico, nonché agli organi di valutazione dei progetti di ricerca ex art. 6, commi 7 e 8, della Legge 240/2010.

Articolo 2 – Presentazione della relazione e richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale-

1. Il procedimento di verifica del possesso dei requisiti utili ai fini dell'attribuzione dello scatto stipendiale ha cadenza semestrale.

2. I professori e i ricercatori che abbiano maturato, secondo le disposizioni di legge vigenti, l'anzianità utile sono tenuti a presentare una relazione sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte nel periodo di riferimento unitamente alla richiesta di attribuzione dello scatto. Per le attività didattiche si fa riferimento agli anni accademici (o relativi ratei) precedenti la data di maturazione dell'anzianità di servizio prescritta per il passaggio di classe e per le attività di ricerca e gestionali si fa riferimento agli anni solari precedenti la data di maturazione dell'anzianità di servizio prescritta per il passaggio di classe. Ai fini della valutazione dell'impegno in attività di ricerca vengono considerati i prodotti della ricerca che risultano dalla piattaforma informatica della SSM alla data della presentazione della relazione sulle attività svolte.

3. La relazione unitamente alla richiesta di attribuzione dello scatto deve essere inoltrata secondo le modalità definite dall'Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni previste dal presente Regolamento, entro e non oltre il termine perentorio di 30 giorni successivi alla data della comunicazione di cui al comma 4.

4. Il procedimento è avviato mediante pubblicazione dell'elenco dei docenti e dei ricercatori che, nel corso del semestre precedente, abbiano maturato, secondo le disposizioni di legge vigenti, l'anzianità utile per la richiesta di attribuzione dello scatto; l'elenco è trasmesso anche ai Coordinatori di Area di afferenza, nonché ai docenti ed ai ricercatori interessati.

Art. 3 - Verifica del possesso dei requisiti utili ai fini dell'attribuzione dello scatto-

1. La procedura di valutazione finalizzata all'attribuzione dello scatto consiste nella verifica del possesso dei requisiti indicati al successivo comma 2.

2. Conseguono il diritto all'attribuzione dello scatto coloro che:

-hanno svolto nel periodo oggetto di valutazione i compiti di didattica e di didattica integrativa e di servizio agli studenti affidati;

-hanno pubblicato nel periodo oggetto di valutazione almeno 2 prodotti validi ai fini della VQR.

L'elenco dei prodotti valutabili e il numero minimo dei prodotti richiesti ai fini del presente regolamento sono aggiornati periodicamente con decreto del Rettore, sentito il Senato Accademico.

-hanno svolto nel periodo oggetto di valutazione i compiti gestionali eventualmente affidati.

3. In caso di congedi e assenze a qualunque titolo, ad eccezione dell'aspettativa di cui al successivo comma 4, il periodo soggetto a valutazione dell'attività didattica e gestionale è ridotto a quello di effettivo servizio purché pari o superiore a 12 mesi.

4. I periodi di aspettativa, ai sensi degli art. 12 e 13 del DPR 382/1980 e art. 7 delle Legge 240/2010, sono considerati periodi di effettivo servizio; per tali periodi, la relazione di cui al precedente articolo 2 riguarderà esclusivamente l'attività di ricerca.
5. In caso di congedo di maternità o paternità di cui ai capi III e IV del D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 il periodo soggetto a valutazione dell'attività didattica e gestionale è ridotto a quello di effettivo servizio.
6. Nei casi di assenze dal servizio di cui ai commi 3, 4 e 5, i prodotti validi ai fini della VQR sono ridotti a 1.
7. Coloro che hanno fruito di un periodo di assenza di cui al comma 3, superiore a 12 mesi, maturano il periodo utile all'attribuzione dello scatto al completamento del periodo di servizio di 12 mesi.
8. I periodi di congedo per motivi di studio e di ricerca sono considerati periodi di effettivo servizio; per tali periodi, la relazione di cui al precedente articolo 2 riguarderà esclusivamente l'attività di ricerca.
9. Conseguono il diritto all'attribuzione dello scatto coloro che, all'esito del procedimento di verifica, risultino in possesso congiuntamente di tutti i requisiti indicati al comma 2.
10. I soggetti che, all'esito del procedimento di verifica non risultino in possesso in tutto o in parte dei requisiti indicati al comma 2, possono richiedere l'attribuzione dello scatto stipendiale solo dopo che sia trascorso almeno un anno accademico e, comunque, non prima di 365 giorni dalla data della precedente maturazione. In tal caso il periodo oggetto di valutazione è posticipato di un anno rispetto al periodo di valutazione originario e conseguentemente è posticipata di un anno anche la decorrenza dell'attribuzione dello scatto.
11. Fermo restando l'obbligo previsto dall'art. 2, comma 3, i professori e i ricercatori a tempo indeterminato che non richiedano l'attribuzione dello scatto, pur avendo maturato la prescritta anzianità di servizio, possono presentare la domanda nella successiva tornata di verifica. In tal caso il periodo oggetto di valutazione rimane immutato. Il professore o ricercatore a tempo indeterminato che non presenti la domanda per due tornate consecutive può presentare la domanda solo dopo che sia trascorso almeno un anno accademico e, comunque, non prima di 365 giorni dalla data della precedente maturazione. In tal caso il periodo oggetto di valutazione è posticipato di un anno rispetto al periodo di valutazione originario e conseguentemente è posticipata di un anno anche la decorrenza dell'attribuzione dello scatto. La mancata presentazione della relazione per due tornate consecutive è equiparata a valutazione negativa.
12. In caso di mancata attribuzione dello scatto stipendiale per valutazione negativa o per mancata presentazione della domanda per due tornate consecutive, la somma corrispondente è conferita al Fondo di Ateneo per la premialità dei professori e dei ricercatori, di cui all'articolo 9 della Legge n. 240/2010.
13. La relazione deve essere inoltrata unicamente secondo le modalità previste dall'Amministrazione. L'inosservanza delle predette modalità è equiparata alla mancata presentazione della relazione e si applica quanto previsto dai commi 11 e 12.

Art. 4 - Modalità di verifica del possesso dei requisiti utili ai fini dell'attribuzione dello scatto-

1. La verifica del possesso dei requisiti in ambito didattico, di ricerca e gestionale di cui al precedente art. 3 è effettuata - con cadenza semestrale - da una Commissione composta da almeno tre membri (preferibilmente un professore ordinario, che la presiede, un professore associato ed un ricercatore) nominata dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Senato Accademico. Il procedimento è avviato, di norma, entro il semestre successivo a quello in cui si matura l'anzianità utile per l'attribuzione dello scatto.
2. Il procedimento di verifica si conclude entro 5 mesi dalla scadenza dei termini per la presentazione della relazione di cui all'art. 2, comma 3.

Art. 5 – Reclami-

1. Al termine del procedimento di verifica, acquisiti gli atti della Commissione di cui all'articolo precedente, l'Amministrazione provvede a notificare l'esito agli interessati mediante apposita comunicazione tramite PEC.
2. Avverso la predetta comunicazione è ammesso reclamo al Rettore da presentare entro 10 giorni dalla data di notifica della stessa. Sul reclamo decide il Rettore nei 10 giorni successivi.

Art. 6 - Attribuzione dello scatto stipendiale-

1. Entro 30 giorni dalla conclusione del procedimento di verifica di cui all'art. 4 del presente Regolamento, il Rettore dispone, con proprio decreto l'attribuzione dello scatto, a favore degli aventi diritto.
2. Gli effetti giuridici dell'attribuzione dello scatto decorrono dalla data di maturazione del diritto e gli effetti economici decorrono dal primo giorno del mese di maturazione del diritto.
3. Ferma restando la decorrenza degli effetti economici dal primo giorno del mese, in caso di valutazione negativa o di mancata presentazione della domanda di attribuzione dello scatto per due tornate di valutazione consecutive, gli effetti giuridici ed economici dell'attribuzione dello scatto sono differiti di un anno dalla data di maturazione del diritto per ciascuna tornata in cui il professore o il ricercatore ha riportato una valutazione negativa o ogni due tornate consecutive in cui il professore o il ricercatore non ha presentato la domanda di attribuzione dello scatto, pur essendo legittimato a richiedere il passaggio di classe.

Articolo 7 - Disposizioni transitorie e finali-

1. Ai sensi dell'art. 45 comma 1 dello Statuto, in attuazione del disposto di cui all'art. 7 quinquies, comma 2, del decreto-legge n.22/2020 (convertito dalla legge n. 41 del 6 giugno 2020) le funzioni e i compiti degli organi riportati nel presente regolamento sono assicurate dal Comitato Ordinatore. In attuazione della delibera del Comitato Ordinatore n. 4 del 16/03/2022, la sottoscrizione degli atti relativi all'attuazione delle attività ivi individuate ed ogni altra specifica ulteriore attività disposta su mandato del Comitato Ordinatore, ivi compresa l'assunzione di provvedimenti di urgenza da sottoporre a ratifica di quest'ultimo, sono assunte con provvedimento del Responsabile della Scuola Superiore Meridionale. Pertanto, in virtù del quadro normativo sopra richiamato, fino alla costituzione degli organi richiamati nel presente regolamento, gli atti demandati agli organi collegiali sono assunti dal Comitato Ordinatore e gli atti ed i provvedimenti emanati da organi monocratici sono assunti dal Responsabile della Scuola Superiore Meridionale.
2. Il presente Regolamento si applica anche ai fini dell'autocertificazione e verifica dello svolgimento, ex art. 6 commi 7 e 8 della legge 240/2010, di attività didattica, di servizio agli studenti e di ricerca, secondo la seguente procedura: i Coordinatori delle Strutture Accademiche procederanno ad attestare la valutazione positiva del personale interessato a partecipare alle commissioni per l'Abilitazione Scientifica Nazionale, per le selezioni e progressioni di carriera del personale accademico, nonché agli organi di valutazione dei progetti di ricerca, con la precisazione che per i Coordinatori delle Strutture Accademiche l'attestazione è effettuata dal Rettore.
3. Per la partecipazione alle commissioni per l'Abilitazione Scientifica Nazionale, gli interessati dovranno dimostrare di possedere i requisiti oggettivi stabiliti dall'ANVUR, compilando una dichiarazione secondo il modulo pubblicato sul sito della Scuola. Per le selezioni e progressioni di carriera del personale accademico, nonché per la partecipazione agli organi di valutazione dei progetti di ricerca, fermo restando quanto previsto dall'art. 3, gli interessati dovranno, inoltre, dimostrare di possedere i requisiti oggettivi stabiliti dall'ANVUR, compilando una dichiarazione secondo il modulo pubblicato sul sito della Scuola.